REGOLAMENTO (CE) N. 79/2005 DELLA COMMISSIONE

del 19 gennaio 2005

che attua il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente all'uso del latte, dei prodotti a base di latte e dei sottoprodotti del latte, definiti come materiali di categoria 3 nello stesso regolamento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (¹), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, lettera i),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 stabilisce le norme sanitarie in materia di salute pubblica e salute degli animali per la raccolta, il trasporto, il magazzinaggio, la manipolazione, la trasformazione e l'uso o l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale, al fine di evitare i rischi che tali prodotti potrebbero comportare per la salute pubblica o degli animali.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 stabilisce norme relativa all'utilizzo di determinati sottoprodotti di origine animale, ottenuti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano e di rifiuti alimentari di origine animale, cui si applica la definizione di materiale di categoria 3 prevista nello stesso regolamento, ivi inclusi latte e prodotti a base di latte che non sono più destinati al consumo umano. Il regolamento (CE) n. 1774/2004 prevede inoltre la possibilità di utilizzare i materiali della categoria 3 in maniera diversa, conformemente alla procedura stabilita nello stesso regolamento e previa consultazione del comitato scientifico competente.
- (3) In sintonia con i pareri espressi dal comitato scientifico direttivo nel 1996, 1999 e 2000, non esistono prove che il latte trasmetta l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e gli eventuali rischi che l'uso del latte può comportare sono considerati di scarsa rilevanza. Nella sua relazione del 15 marzo 2001, il gruppo ad hoc TSE/BSE ha confermato tale parere.
- (4) In base a tali pareri, il latte, i prodotti a base di latte e il colostro sono esenti dal divieto di utilizzare proteine animali nell'alimentazione degli animali di allevamento, detenuti, ingrassati o allevati dall'uomo per la produzione
- (1) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 668/2004 della Commissione (GU L 112 del 19.4.2004, pag. 1).

di alimenti, in applicazione del disposto del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi tramissibili (²).

5) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 non si applica al latte e al colostro in forma liquida eliminati o utilizzati nell'azienda d'origine. Tale regolamento consente inoltre l'utilizzo sul territorio di latte e colostro come fertilizzanti o ammendanti, quando l'autorità competente ritenga che tali prodotti non presentino rischi di propagazione di malattie trasmissibili gravi, dal momento che gli animali allevati potrebbero avere avuto accesso a tale territorio e pertanto essere stati esposti a tale rischio.

A norma del regolamento (CE) n. 1774/2002, l'utilizzo di materiali della categoria 3 è soggetto a norme severe e l'uso di tali materiali per nutrire animali di allevamento è consentito unicamente previa trasformazione in impianti di trasformazione riconosciuti di categoria 3.

- (7) I sottoprodotti di origine animale ottenuti dalla fabbricazione di prodotti del latte, destinati al consumo umano, e i residui di prodotti lattieri provengono in genere da stabilimenti riconosciuti nei termini della direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte (³). I prodotti lattiero-caseari pronti all'uso sono in genere confezionati, per cui la possibilità di contaminazione successivamente del prodotto è minima.
- (8) La Commissione richiederà il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare sulla possibilità di nutrire gli animali di allevamento, osservando le condizioni necessarie per ridurre al minimo i rischi, con latte pronto all'uso, prodotti a base di latte e prodotti derivati dal latte, a cui si applica la definizione di materiale di categoria 3 contenuta nel regolamento (CE) n. 1774/2002 (in appresso denominati «i prodotti»), senza ulteriore trattamento.

⁽²⁾ GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1993/2004 (GU L 344 del 20.11.2004,

<sup>pag. 12).
(3) GÜ L 268 del 14.9.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal</sup> regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).